

DIREZIONE GENERALE

Prot. 02577
Roma, 29 luglio 2009

OGGETTO: Misure anticrisi 2009 – DDL di conversione del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 – Approvazione, con voto di fiducia, della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, nella seduta di ieri, 28 luglio, il disegno di legge di conversione del decreto legge n.78/2009 (cd decreto anticrisi) su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia la settimana scorsa.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato, dove è stato assegnato alle Commissioni Bilancio e Finanze per il prosieguo dell'iter di conversione.

Si riporta, di seguito, l'illustrazione delle disposizioni di maggiore impatto per il sistema contenute nel provvedimento licenziato dalla Camera, con la precisazione che si intendono confermate le altre previsioni del testo originario del decreto legge in commento (per le quali si rinvia alla [nota del 2 luglio scorso](#)).

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Regime Iva delle prestazioni di trasporto di persone (art. 4-sexies)

Con la norma in esame viene disposto che sono soggette all'aliquota Iva del 10%, in quanto rientranti nel n. 127-novies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

- le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 422/1997, e successive modificazioni;
- le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 188/2003, e successive modificazioni, anche se rese da soggetti giuridici distinti.

Detassazione investimenti in macchinari (art. 5)

Nel disporre la detassazione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50% degli investimenti delle imprese, viene precisato che l'agevolazione riguarderà, esclusivamente, gli acquisti di nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (ricordiamo, al riguardo, che tale tabella è riportata, integralmente, nella comunicazione del Direttore Generale n. 02216 del 2 luglio 2009).

La detassazione può essere fruita, esclusivamente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Al riguardo, ricordiamo, che il testo originario del decreto prevedeva che l'esclusione valesse "a decorrere dal periodo di imposta 2010".

A seguito della modifica apportata in sede di conversione in legge, e ricordando che l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore

del decreto legge (1° luglio 2009) al 30 giugno 2010, ne deriva che le agevolazioni previste dalla Tremonti-*ter* saranno fruibili in sede di versamento:

- del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2009 (Unico 2010), per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
- del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010.

Viene introdotta una nuova causa di revoca dalla detassazione nel caso specifico in cui i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

In sede di conversione è stato, inoltre, aggiunto un comma 3-*ter*, in base al quale viene presunto un rendimento del 3% annuo escluso da imposizione fiscale per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile. L'aumento di capitale deve essere effettuato:

- fino ad un importo massimo di 500.000 euro;
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'esclusione dall'imposizione fiscale si applicherà per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Viene, infine, previsto, al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria che, con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si favorirà l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (art. 10)

L'importo annuo oltre il quale è necessario chiedere il visto di conformità per avere la compensazione dei crediti relativi all'Iva sale da 10.000 euro, previsti dal testo originario, a 15.000 euro. Inoltre, viene soppresso il riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 322/1998, ovvero agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, quali soggetti cui, obbligatoriamente, richiedere il rilascio del visto di conformità. A seguito di tale modifica, tale visto di conformità potrà, ora, essere apposto da tutti gli intermediari autorizzati all'invio della dichiarazione telematica.

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (art. 11-*quater*)

In merito all'applicazione della cosiddetta "Porno-tax", di cui all'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), la quale ha previsto un'addizionale del 25% sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, viene, ora, prevista la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il

Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le maggiori entrate derivanti dalla predetta "Porno-tax" saranno assegnate al Ministero dei beni culturali per interventi a favore dello spettacolo.

Contrasto ai paradisi fiscali (art. 12)

Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa avvalersi del personale del Corpo della Guardia di finanza, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della medesima. Inoltre, in relazione alle concrete esigenze operative, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può essere aumentata la quota del contingente riservata al personale della Guardia di finanza e riservata al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, da svolgere all'estero.

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (cosiddetto "scudo fiscale") (art. 13-bis)

Con l'obiettivo di regolarizzare o rimpatriare i capitali detenuti all'estero, l'art. 13-bis reintroduce il cosiddetto "scudo fiscale", opportunamente, modificato rispetto alla versione precedente di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

In pratica, viene istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990.

Si può aderire allo "scudo fiscale" e, di conseguenza, versare la predetta imposta straordinaria, a condizione che le attività finanziarie e patrimoniali:

- vengano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea;
- vengano regolarizzate ovvero rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Le attività finanziarie e patrimoniali devono essere detenute, almeno, alla data del 31 dicembre 2008 e possono essere rimpatriate o regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. L'imposta si applica:

- su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
- con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono, comunque, costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del D.L. n. 350/2001, in materia di accertamento tributario e contributivo, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per i reati, ad eccezione di quelli di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione. Le disposizioni contenute nella norma in esame, si applicano con le stesse modalità previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni,

nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art. 14)

Viene previsto che le plusvalenze iscritte in bilancio su metalli preziosi per uso non industriale siano assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo attraverso un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali nonché dell'Irap, con aliquota pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro (tale importo non era previsto dal testo precedente alla conversione in legge).

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (novembre 2010). Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. È soppressa, quindi, la possibilità, prevista dal testo originario, di rateizzare l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale.

Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d'Italia le disposizioni si applicano, previo parere non ostativo della Banca Centrale Europea e, comunque, nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d'Italia.

Potenziamento della riscossione (art. 15)

Commi 8-bis e 8-ter: nel ricordare che L'Agenzia delle Entrate, in presenza di fondato timore di perdere la garanzia sul proprio credito, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore, il comma 8-*bis* interviene ad ampliare i poteri degli uffici finanziari.

All'Amministrazione finanziaria sono, infatti, riconosciuti poteri relativi alla richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto od operazione che il contribuente ha intrattenuto con banche od intermediari finanziari, di cui agli artt. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, e 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972. La richiesta può essere effettuata nei confronti di specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie.

Comma 8-quater: gli importi iscritti a ruolo in base alle misure cautelari adottate in caso di pericolo per la riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità ed il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Tale ultimo soggetto può procedere all'esecuzione dei beni sequestrati od ipotecati. Nella versione precedente, invece, le misure cautelari perdevano efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di pagamento.

Comma 8-quinquies e 8-sexies: in sede di accertamento e di controlli Iva vengono ampliati i poteri dell'ufficio finanziario riconoscendo, in pratica, all'Amministrazione finanziaria la possibilità di richiedere ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

Comma 8-septies: il comma detta specifiche disposizioni in materia di sostegno al credito ed agli investimenti destinati al settore dell'autotrasporto. Alle imprese di tale settore è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta, corrispondente a

quota parte della tassa automobilistica per i veicoli di massa complessiva non inferiore ai 7,5 tonnellate.

Comma 8-octies: per effetto di tale comma, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed alla regione territorialmente competente, le persone fisiche proprietarie di dieci o più veicoli.

Comma 8-decies: all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è concesso, nei limiti delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività e degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici.

Comma 8-undicies: ai fini Iva, nella vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, risultano comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, primari o secondari.

Comma 8-quaterdecies: Vengono identificati con maggiore certezza i soggetti responsabili delle violazioni in materia di prelievo erariale unico. In pratica, qualora non fosse possibile identificare il soggetto che ha installato gli apparecchi ed i congegni privi del nulla osta, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni. Inoltre, viene meglio specificata la disposizione sugli accertamenti e sui controlli in materia di prelievo erariale unico nonché viene stabilita la possibilità per i Monopoli di affidare per il tempo ed alle condizioni previste da un'apposita convenzione, da approvarsi con decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico alla SIAE.

Comma 8-quinquiesdecies, sexiesdecise e septiesdecies: nuove disposizioni anche in materia di riscossione da parte dei comuni delle sanzioni amministrative emesse in conseguenza di violazioni del codice della strada i cui verbali sono stati emessi entro il 31 dicembre 2004.

Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome (Art. 22-bis)

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (art.1)

1. Incentivi alla conservazione dell'occupazione (commi 1 –3)

Per il 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nell'ambito di uno specifico accordo stipulato dalle parti sociali che sottoscrivono l'accordo sugli ammortizzatori sociali in sede ministeriale, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in attività formative o di riqualificazione che comprendano anche attività lavorative connesse all'apprendimento.

Al lavoratore, in aggiunta all'indennità già spettante, verrà corrisposto, a carico del datore di lavoro, la differenza fra la stessa e l'importo della propria retribuzione. A questo scopo, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, comma 1, lettera c, del D.L. n.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009).

La generica dizione "trattamenti di sostegno al reddito" dovrebbe ricomprendere anche la CIGS in deroga e la sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art.19 della legge n.2/2009.

L'attuazione della norma è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Rifinanziamento proroghe CIGS (comma 5)

Confermata la proroga a 24 mesi della CIGS per crisi aziendale (com'è noto tale causale prevede una durata normale di 12 mesi) viene rifinanziata con 25 milioni di euro per il 2009.

3. Contratti di solidarietà (comma 6)

Confermata la disposizione secondo cui, per il 2009 ed il 2010, in via sperimentale, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ossia, nell'ambito del terziario, le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti) viene innalzato dal 60% all'80% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

L'agevolazione è concessa entro il tetto di stanziamento di 40 milioni di euro per il 2009 e di 80 milioni per il 2010.

Anche in questo caso l'attuazione della norma è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sarà l'INPS, secondo le linee guida dettate dal citato decreto interministeriale, a provvedere al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi e a consentire l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse.

4. Incentivo per lavoratore beneficiario di ammortizzatore sociale in deroga o di CIGS per crisi aziendale che intraprenda attività imprenditoriale autonoma (commi 7 e 8)

In analogia con quanto disposto dalla legge 223/1991 per il trattamento di mobilità, che può essere erogato in unica soluzione al lavoratore che intraprenda un'attività di lavoro autonomo, tale possibilità viene estesa anche ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga nel caso in cui gli stessi ne facciano richiesta per intraprendere "una attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa".

In particolare il comma 7 dispone l'estensione dell'incentivo, attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori per gli anni 2009 e 2010 destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi (per un massimo di 90 giorni), anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito per intraprendere la suddetta attività di lavoro autonomo.

Tale incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore per un numero di mensilità (o di giornate) pari a quelle deliberate e non ancora percepite. L'agevolazione è subordinata alla presentazioni delle dimissioni, successivamente all'ammissione al beneficio e prima della corresponsione dello stesso, dall'impresa di appartenenza, sia in caso di trattamento di cassa integrazione in deroga sia in caso di sospensione dal lavoro.

Analoga previsione riguarda, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori già percettori del trattamento di CIGO e CIGS. In tale ipotesi al lavoratore è corrisposto un trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.

Oltre all'agevolazione sopraindicata viene altresì liquidato il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi, nei seguenti casi:

- trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione, totale o parziale, dell'impresa;
- procedura concorsuale;
- lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale;
- lavoratore con diritto all'indennità di mobilità.

Tale trattamento, che viene erogato con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, è comunque subordinato alle dimissioni del lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima della corresponsione dello stesso, dall'impresa di appartenenza.

Le modalità e le condizioni attuative dei commi 7 ed 8 saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Risorse ammortizzatori sociali (comma 8-ter)

Per rendere efficace e flessibile l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali, l'ulteriore somma di 100 milioni, prevista per erogare un'indennità una tantum ai lavoratori a progetto, stanziata dall'art. 19, comma 2-bis del DL 185/2008, convertito nella legge 2/2009, può essere destinata, in via alternativa, ad incrementare, per il 2009, le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni (art.1-bis)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto ministeriale possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, ulteriori norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n.477 (il quale dispone che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emani i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (art.1-ter)

I datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno da oltre 5 anni, che al 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi e che continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari adibiti al lavoro domestico o come badanti potranno regolarizzarli dichiarando, dal 1° settembre al 30 settembre 2009 la sussistenza del rapporto di lavoro.

1. Presentazione domanda di emersione

L'apposita dichiarazione di emersione dovrà essere presentata:

- all'INPS per i cittadini italiani e comunitari;
- allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli extracomunitari.

2. Oneri

La dichiarazione è subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, non deducibile fiscalmente. Tale importo è relativo alla copertura dei tre mesi di occupazione irregolare. Gli eventuali periodi irregolari antecedenti i citati tre mesi potranno essere sanati con le disposizioni contenute in un apposito decreto ministeriale, che determinerà le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

3. Contenuto della dichiarazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione

Tale dichiarazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione, in via telematica, entro il 30 settembre 2009 e dovrà contenere, a pena di decadenza, i seguenti elementi:

- i dati identificativi del datore di lavoro e, per quello extracomunitario, le informazioni relative al titolo di soggiorno;
- le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario interessato e gli estremi del passaporto;
- la tipologia e le modalità d'impiego;
- per i soli addetti al lavoro domestico, il possesso dei seguenti limiti di reddito familiare IRPEF: almeno 20 mila euro in caso di nucleo familiare con un solo componente provvisto di reddito ed almeno 25.000 euro per un nucleo familiare con più soggetti percettori di reddito;
- l'attestazione dell'occupazione del lavoratore;

- la dichiarazione attestante che la retribuzione non è inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico, l'orario di lavoro settimanale non è inferiore a 20 ore;
- la proposta di contratto di soggiorno;
- gli estremi della ricevuta di versamento del predetto contributo forfetario di 500 euro.

La mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, allo Sportello Unico per l'Immigrazione comporta l'archiviazione del procedimento.

La domanda di emersione comporta la rinuncia all'eventuale richiesta di regolarizzazione in base ai decreti flussi per gli extracomunitari 2007 e 2008.

La dichiarazione è limitata, per ogni nucleo familiare ad un solo collaboratore domestico ed a due badanti.

4. Attestazione di non autosufficienza

Il datore di lavoro è tenuto a presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, a pena di decadenza della domanda, la documentazione rilasciata dall'ASL o dal medico di famiglia che attesti la limitazione dell'autosufficienza che giustifica il ricorso al badante. In caso di dichiarazione inerente due badanti, dovrà essere attestata tale ulteriore necessità.

5. Comunicazioni obbligatorie INPS

Entro 24 ore dalla stipulazione del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare le comunicazioni obbligatorie all'INPS.

6. Sospensione procedimenti penali ed amministrativi

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, inerenti le violazioni delle norme sull'ingresso e del soggiorno in Italia e sull'impiego di lavoratori in nero.

7. False dichiarazioni

Qualora la dichiarazione di emersione contenga dati falsi, anche in presenza di stipula del contratto di soggiorno, quest'ultimo è considerato nullo ed il permesso di soggiorno viene revocato.

Per coloro che presentano false dichiarazioni sono previste sanzioni. In particolare, per la contraffazione o l'alterazione dei documenti è prevista la reclusione da uno a sei anni.

8. Lavoratori esclusi

Sono esclusi dalla sanatoria i lavoratori extracomunitari:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9. Comunicazione INPS a Ministero Interno per cessazione attività lavorativa

L'INPS, al fine di monitorare la permanenza degli extracomunitari in Italia, deve comunicare al Ministero dell'Interno i dati inerenti la cessazione dei versamenti contributivi dei predetti lavoratori, conseguenti all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Attività di commercio su aree pubbliche - Obbligo di presentazione del DURC (art.11-bis)

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta, alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, verifica la sussistenza del documento stesso.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 29 del decreto legislativo n.114/2008, che disciplina le sanzioni per coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche. In particolare si prevede, tra i casi di revoca dell'autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC.

Potenziamento della riscossione (art.15, comma 1)

Dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS ed agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatori, in via telematica ed in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, tali informazioni presenti nelle proprie banche dati, per consentire la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (art.20)

Dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS.

In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

L'Istituto accerta la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n.698, in forza del quale "si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità."

Dal 1° gennaio 2010, le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate dalla certificazione medica, dovranno essere presentate all'INPS, che provvederà ad inviarle alle ASL interessate.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è nominata una commissione che provvederà ad aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile.

Aumento età pensionabile lavoratrici del Pubblico Impiego (art.22-ter, comma 1)

In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 novembre 2008, a decorrere dall'1 gennaio 2010 il requisito anagrafico di 60 anni

per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego è incrementato di un anno ogni due, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

Restano ferme le disposizioni che prevedono requisiti anagrafici più elevati.

Le lavoratrici, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2009, il diritto alla pensione di vecchiaia, potranno ottenere la pensione in base agli attuali requisiti.

Requisiti di età anagrafica per l'accesso al pensionamento (art.22-ter, comma 2)

Dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al pensionamento sono adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e validato dall'Eurostat, riferiti al quinquennio precedente.

L'attuazione del provvedimento è demandata ad un regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014.

L'incremento dell'età pensionabile, nella fase di prima applicazione della norma, sarà riferito al primo quinquennio antecedente e non potrà superare i tre mesi.

Lo schema di regolamento sarà trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti.

Risparmi conseguenti aumento età pensionamento lavoratrici pubblico impiego (art.22-ter , comma 3)

Le economie derivanti dall'aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego, disposta a seguito della predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008, affluiscono al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi inerenti politiche sociali e familiari. In tal senso, il Fondo per la non autosufficienza è incrementato di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni annui a decorrere dal 2011.

Terremoto Abruzzo - Riscossione contributi previdenziali ed assistenziali (art.25, comma 3)

Non risulta modificato l'articolo 25, comma 3, secondo cui la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti all'INAIL non versati a causa della sospensione disposta a seguito del terremoto, che ha colpito il territorio abruzzese, avverrà a decorrere dal mese di gennaio 2010, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

Contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2)

La nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto prevede ora disposizioni riguardo le seguenti tipologie di operazioni:

- a) data valuta e data disponibilità per i beneficiari di bonifici, assegni circolari e assegni bancari;
- b) commissione di massimo scoperto e commissioni bancarie per la messa a disposizione di fondi;
- c) surrogazione dei mutui prima casa;
- d) microcredito.

a) Data valuta e data disponibilità per i beneficiari di bonifici, assegni bancari, assegni circolari

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non potrà mai superare:

- bonifici: 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento
- assegni circolari: 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento
- assegni bancari: 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

- bonifici: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
- assegni circolari: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
- assegni bancari: 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

- bonifici: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
- assegni circolari: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
- assegni bancari: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

b) Commissione di massimo scoperto e commissioni per la messa a disposizione di fondi

Con la nuova disposizione, che entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, viene modificato l'articolo 2 bis, comma 1, del D.L. 185/09 (convertito dalla legge 2/09) fissando un tetto dello 0,50% trimestrale all'applicazione di commissioni bancarie per la messa a disposizione di fondi.

c) Surrogazione di mutui prima casa

La nuova norma interviene per favorire la trasferibilità dei mutui prima casa, integrando quanto già previsto dall'articolo 2, comma 5-quater della legge 28 gennaio 2009, n.2.

In particolare, si interviene sui tempi delle procedure di collaborazione interbancarie relative alle operazioni di surrogazione. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta della banca cessionaria alla banca cedente, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. La disposizione entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

d) Microcredito

Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito (di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del D.L. 2/06, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo).

Sistema "export banca" (art. 8)

Viene conferita delega al Ministero dell'economia e delle finanze per disciplinare con propri decreti le attività della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita ad un sistema integrato finanziamenti/garanzie. A questo riguardo, tra le operazioni di interesse pubblico che potranno essere attivate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 7 del D.L. 269/03 (risparmio postale) rientreranno anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando tali operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione SACE. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Restano confermate le proroghe dei termini già contenute nel testo originario del decreto n.78 (art. 23) e relative a:

1. Prevenzione incendi nelle attività alberghiere (art 23, comma 9)

Si dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del termine per il completamento dei lavori strutturali finalizzati all'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.

Viene fissato, per tutti gli operatori alberghieri non ancora a norma, il termine di 60 giorni per presentare il progetto di adeguamento al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente territorialmente al fine di acquisire il parere di conformità.

Si prevede, infine, la sospensione, nelle more della presentazione dei progetti di adeguamento, di ogni accertamento amministrativo e giurisdizionale sull'adeguamento delle strutture al D.M. 9 aprile 1994, e successive modifiche.

2. Registro dei produttori di pile ed accumulatori (art 23, comma 11)

Confermata anche la proroga da sei a nove mesi del termine entro il quale il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione, quindi, dovrà essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro il 18 settembre 2009. Tale proroga si è resa opportuna in ragione del ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009.

3. Tariffa integrata ambientale (art 23, comma 21)

Confermato, infine, il differimento al 31 dicembre 2009 del termine a partire dal quale i Comuni potranno avviare il passaggio dal regime di TARSU a quello di tariffa (cfr. comunicazione n. 2 del 22 giugno 2009), anche in assenza del Decreto ministeriale di revisione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti.

Tale dilazionamento dei termini è stato fortemente voluto e sollecitato da Confcommercio che ha evidenziato in proposito al Governo come nei Comuni che negli anni scorsi avevano avviato iniziative sperimentali, anche in carenza di una determinazione omogenea dei criteri generali per la definizione delle componenti di

costo, si era assistito ad aumenti tariffari medi del 200% a parità di quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Vengono, inoltre, introdotte due nuove disposizioni:

1. Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 14-bis)

Viene stabilito che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'Ambiente, con uno o più decreti, provvederà alla istituzione di un sistema informatico per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, come già previsto dall'art. 189 del d.lgs. 152/06 (cd. "nuovo codice ambientale").

Il controllo della tracciabilità sarà definito anche in maniera differenziata, in relazione alle dimensioni e alle attività svolte dalle imprese.

Il decreto dovrà, inoltre, prevedere disposizioni per la trasmissione dei dati attraverso procedure semplificate, i tempi per l'entrata in operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità per l'elaborazione dei dati e le misure per il monitoraggio dell'intero sistema, che sarà effettuato anche con la partecipazione delle categorie interessate costituite in un apposito comitato.

2. Divieto di commercializzazione di sacchi non degradabili per l'asporto delle merci (art. 23, comma 21-novies)

All'art. 23 viene introdotto il comma *21-novies* che proroga al 1° gennaio 2011 il termine originariamente previsto al 1° gennaio 2010 che vieta la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3)

Con il maxiemendamento sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 3 "*Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie*" tra le quali si evidenziano le seguenti:

- il comma aggiuntivo 4-bis prevede l'estensione del diritto ad ottenere l'incentivo dei certificati verdi per l'energia termica prodotta con impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli. Viene inoltre previsto (comma 4-ter) che l'emissione di tali certificati non dovrà gravare sugli oneri generali del settore elettrico presenti nelle bollette.
- il comma aggiuntivo 4-quater prevede specifiche semplificazioni amministrative in favore delle aziende elettriche distributrici con meno di 5000 clienti finali in termini di riconoscimento dei costi e di integrazioni tariffarie.

Interventi urgenti per le reti dell'energia (art.4)

Viene puntualizzato che, nell'ambito dell'articolo 4 ("*Interventi urgenti per le reti dell'energia*"), l'intesa con le Regioni non sarà necessaria per individuare gli interventi relativi alla trasmissione e distribuzione ma solo per individuare quelli relativi alla produzione di energia. In aggiunta, per la fase di realizzazione dei suddetti interventi, viene confermata la nomina di uno o più Commissari, non più permanenti sotto la Presidenza del Consiglio, ma Commissari Straordinari del Governo. Viene inoltre previsto che tali commissari dovranno sentire gli enti locali interessati per l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (art. 17, comma 35 octies)

In considerazione dell'ampliamento delle attività dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) viene istituito il Collegio dei revisori dei Conti i cui componenti, tre effettivi e due supplenti, sono nominati con Decreto del Ministero dell'Ambiente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI

Società affidatarie di servizi pubblici (art. 17, commi 22-bis e 22-ter)

Con il comma 22-bis, introdotto con il maxiemendamento, si prevede la possibilità, per le società affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale, di revocare anticipatamente gli organi amministrativi e di controllo e gli organismi di vigilanza in carica a seguito di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero di componenti o dei loro emolumenti. Tale revoca integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, comma 3 del cod. civile e, pertanto, non comporta il diritto dei componenti revocati al risarcimento del danno (comma 22-ter).

Società a partecipazione pubblica locale (art. 19, comma 2-bis)

Viene introdotta una ulteriore disposizione che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, entro il 30 settembre 2009, finalizzato ad assoggettare al patto di stabilità interno le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E URBANO

Sportello Unico per le Attività produttive (art 11-ter)

Con la disposizione introdotta dal maxiemendamento, sono ricomprese tra le attività del S.U.A.P. anche quelle, originariamente escluse, disciplinate da leggi speciali che ne individuavano anche l'autorità amministrativa competente.

Proroga dei termini (art 23)

□ Comunicazione Unica (comma 13)

In materia di Comunicazione Unica per l'avvio di attività di impresa, viene confermata la data del 1° ottobre 2009 per la nuova decorrenza di un periodo transitorio di 6 mesi durante i quali sarà ancora possibile espletare separatamente ed in forma cartacea le pratiche di iscrizione al Registro Imprese, all'INPS ed all'INAIL e di richiesta della Partita IVA e del codice fiscale. Il sistema della Comunicazione Unica sarà dunque obbligatorio per tutte le imprese a partire dal 1° aprile 2010.

□ Scadenza CCIAA Aquila (comma 15)

Per quanto riguarda, la proroga al 30 aprile 2010 dell'avvio delle procedure di rinnovo degli Organi Camerali e la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse, originariamente prevista per tutte le Camere di commercio dell'Abruzzo, il maxi emendamento la limita alla sola CCIAA dell'Aquila.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Misure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (art. 4, commi 4 *quater* e 4 *quinquies*)

A valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture (art. 18 D.L. 185/2008, comma 1, lettera b)) viene previsto un contributo in conto impianti di 1,3 MLD di euro alla società Stretto di Messina spa articolato in quote annuali, che saranno determinate dal CIPE, con proprie deliberazioni, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della stessa società viene, inoltre, nominato commissario straordinario delegato (art. 20 D.L. 185/2008) per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche modificando i contratti stipulati con il contraente generale, e la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera. Il mandato del commissario scadrà decorsi 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una volta avvenuto ciò, il commissario dovrà riferire al CIPE ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmettere i relativi atti alla struttura tecnica di missione prevista dal codice dei contratti pubblici.

Parziale riapertura alla concorrenza del settore trasporto pubblico locale (art. 4 *bis*)

Correggendo parzialmente le disposizioni contenute nella [legge sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese](#), si prevede che, nel caso in cui le Autorità competenti decidano di erogare direttamente i servizi di trasporto pubblico locale, ovvero di affidarli direttamente, senza gara, a soggetti giuridicamente distinti, sui quali esercitino un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, (la cosiddetta modalità "in house"), debbano aggiudicare contestualmente, tramite gara ad evidenza pubblica, almeno il 10% dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli su cui esercitano il controllo analogo. Inoltre, per le società aggiudicatrici di contratti di servizio, al di fuori di procedure ad evidenza pubblica, viene reintrodotta il divieto di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in altri contesti territoriali.

Interventi sulla sicurezza della navigazione aerea (art. 4 *ter*)

Per compensare ENAV spa dei costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa, viene autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per il 2009. Inoltre, al fine di assicurare la piena funzionalità di servizi di navigazione aerea da parte di ENAV spa sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 21,1 milioni di euro in ciascun degli anni 2010, 2011 e 2012.

Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale per acquisto autobus Euro 4 ed Euro 5 (art. 6 *bis*)

Al fine di fronteggiare la crisi economica e di agevolare la liberalizzazione del comparto, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2009 e di 5 milioni di euro per il 2010, vengono previsti contributi alle imprese esercenti trasporto pubblico interregionale di competenza statale per l'acquisto di nuovi autobus di categoria Euro 4 ed Euro 5 pari al 75% del costo di acquisto dei medesimi. I contributi assegnati complessivamente a ciascuna impresa non potranno superare la soglia di 400.000 euro.

Misure a sostegno dell'autotrasporto (art. 15, comma 8 *novies*)

Si prevede la sostituzione, nel limite delle risorse non utilizzate, delle misure previste dal comma 19 dell'art. 2 L. 203/2009 (credito di imposta per tassa automobilistica veicoli pesanti) in nuove misure di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto da definire con successivo decreto ministeriale.

Misure per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali (art. 17, comma 34 *bis*)

Per incentivare l'adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, con un traffico annuale superiore a 10 milioni di passeggeri, l'ENAC è autorizzato a stipulare con le società di gestione aeroportuale, contratti di programma in deroga alla normativa vigente, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto.

Autotrasporto contributi per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione (art. 17 comma 35 *undecies e duodecies*)

Si prevede che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione (DPR 273/2007) pari a complessivi 70 milioni di euro, vengano fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Il suddetto credito di imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al d.lgs. n.446/97 né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Società Concessionarie Autostradali ed Anas (art. 19 comma 9 *bis*)

Con una manovra sui sovrapprezzi delle tariffe autostradali e sul canone annuo che le società concessionarie autostradali sono tenute a versare direttamente all'Anas, dalla quale non deriveranno maggiori oneri per gli utenti, viene rimodulato il meccanismo esistente finalizzato a sostenere il finanziamento degli interventi di manutenzione, miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale gestita direttamente dall'ANAS.

Risorse per convenzioni gruppo Tirrenia e fondo perequativo Autorità portuali (art. 19 comma 13 *bis*)

Attingendo risorse dal fondo istituito per lo sviluppo degli hub portuali e dalle autorizzazioni di spesa concesse per migliorare i collegamenti nello stretto di Messina vengono destinati 49 milioni di euro a copertura della sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nel 2009, all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di

sicurezza della flotta dell'intero gruppo, 9,5 milioni di euro ad incrementare, per l'annualità 2009, la dotazione del fondo perequativo delle Autorità Portuali e circa 6 milioni di euro alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE TERMINI

Si riportano di seguito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al pacchetto di proroghe dei termini di disposizioni legislative in scadenza di cui all'art 23 del provvedimento in commento:

□ Assunzione personale PA; enti di ricerca, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale (comma 3)

Viene prorogato al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale le Amministrazioni statali e gli enti di ricerca potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Il termine entro il quale potranno essere concesse le relative autorizzazioni viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009. Le suddette disposizioni si applicano anche a Polizia, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale che intendano effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008.

□ Grandi imprese in stato di insolvenza (comma 14-bis)

Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di sorveglianza e su istanza del Commissario straordinario, può disporre, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, la proroga fino al 30 giugno 2010 del termine di esecuzione del programma per le imprese in stato di insolvenza (di cui al dlgs 270/1999) con unità locali nella regione Abruzzo.

□ Accademia di belle arti e del Conservatorio dell'Aquila (art. 15-bis)

Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma dello scorso 6 aprile, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza dei relativi organi.

□ Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (comma 21-bis)

Viene incrementato di 10 milioni d'euro per l'anno 2010 il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (di cui all'art. 1, comma 1291, della L. n. 296/2006).

□ Legge finanziaria 2010 (comma 21-ter e 21 quater)

Viene estesa all'esercizio finanziario 2010 la disciplina dettata in via sperimentale, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 60, comma 3 del decreto legge n.112/2008, inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio.

In particolare, ai sensi del comma 21-ter, anche il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 potrà contenere "esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al

suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.

□ **Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica (comma 21 quater)**

Con il successivo comma 21 quater, si dispone, inoltre, anche per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, che le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa possano essere rimodulate tra i programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

□ **Valutazione di impatto ambientale (comma 21 quinquies)**

I progetti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs 4/2008 (*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*) e sottoposti alla fase di valutazione d'impatto ambientale dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di impatto ambientale; trascorso detto termine e, fatta salva una eventuale proroga concessa, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

□ **Rivendita di generi di monopolio (comma 21 sexies)**

Viene riaperto, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, il termine entro il quale le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 ed in possesso di requisiti di cui all'art 65, comma 2, della Legge 342/2000, possono presentare istanza per essere trasformate in rivendite ordinarie, purchè le suddette siano intestate a persone fisiche entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento.

□ **Semplificazione rilevazione contabile (comma 21 septies)**

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti che svolgono attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari nonché di gestione di lotto, lotterie e di servizi d'incasso delle tasse automobilistiche³ e delle tasse di concessione governativa.

□ **Modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali commerciali (comma 21 octies)**

Il comma 21 octies interviene sulle modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali commerciali e delle cambiali agrarie (di cui all'art. 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al DPR n. 642/1972) stabilendo che, in luogo dell'apposita carta bollata e delle marche da bollo, siano utilizzati i contrassegni telematici emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del medesimo DPR aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale.

□ **Abilitazione professionale (comma 21-*decies*)**

Viene prorogata al 2010 la possibilità, per i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente la riforma del 1999 (di cui al DM 209/1999), di svolgere le prove degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

DISPOSIZIONI VARIE

Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (art. 4-*quater*)

Le novità introdotte dalla previsione in esame relativamente al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano innanzitutto le procedure ristrette in cui, ai termini specifici già previsti per la ricezione delle offerte (art. 70, comma 11, lett. b), se ne aggiunge uno nuovo di quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo.

Tale disposizione non si applica quando ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori e l'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

Nell'ambito dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, viene abrogato l'art. 86, comma 5, da cui ne consegue che le giustificazioni relative alle voci di prezzo, che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, non dovranno più essere prodotte sin dalla presentazione delle offerte.

Tali giustificazioni, infatti, potranno essere richieste successivamente, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi del riformulato art. 87, comma 1, che stabilisce, altresì, che all'esclusione possa provvedersi solo all'esito di un'ulteriore verifica da svolgere in contraddittorio.

Il nuovo art. 88, comma 1, stabilisce che le giustificazioni debbano essere richieste per iscritto dalla stazione appaltante che, a sua volta, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni entro cui presentarle, sempre per iscritto.

All'art. 88 viene, poi, aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può altresì istituire una commissione per esaminare le giustificazioni prodotte. La medesima stazione, qualora non ritenga tali giustificazioni sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può inoltre richiedere all'offerente le opportune precisazioni che dovranno essere dallo stesso fornite entro un termine di cinque giorni.

I commi 3 e 4, così come riformulati, dispongono, inoltre, che la stazione appaltante - ovvero la commissione ove istituita - esamini gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni eventualmente fornite e, prima di procedere all'esclusione di quella ritenuta eccessivamente bassa, convochi l'offerente almeno tre giorni prima, invitandolo a indicare ogni ulteriore elemento utile.

Viene, altresì, modificato il comma 7 della medesima norma introducendo la possibilità per la stazione appaltante, in alternativa alle modalità ivi previste, purché tale facoltà sia prevista nel bando/avviso di gara o nella lettera di invito, di procedere contemporaneamente (invece che progressivamente) alla verifica di anomalia delle migliori offerte, entro il limite della quinta offerta.

Vengono, infine, ridotti alcuni termini (da 90 a 60 gg. e da 60 a 45 gg.) in materia di procedure di valutazione d'impatto ambientale (art. 165) nonché di progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 166).

Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici (art. 4-quinquies)

L'Agenzia del demanio individuerà, entro sessanta giorni, i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria. L'individuazione del bene ne determinerà il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

Anche gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari.

Interventi in favore della filiera agroalimentare (Art. 4 septies)

Nel quadro dei trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia SpA all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) vengono versati a quest'ultimo altri 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010 per i compiti di istituto in favore della filiera agroalimentare.

L'ISA è la finanziaria di investimenti del Ministero delle politiche agricole che promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che comportino, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli.

Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art 9)

Il maxi emendamento governativo si limita ad apportare correzioni di carattere meramente formale al testo originario e conferma l'impegno delle Pubbliche Amministrazioni ad individuare entro il prossimo 31 dicembre le opportune misure organizzative (da pubblicare sul sito di ciascuna amministrazione) atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il secondo comma dell'articolo in commento, introdotto dal maxi emendamento, interviene sulla disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2005 sul ripiano dei debiti delle regioni nel settore sanitario. In particolare, si consente alle Amministrazioni pubbliche, elencate nel D.Lgs. 165/2001 (per esempio comuni e Aziende sanitarie locali), che vantano debiti nei confronti della regione commissariata, di esigere il pagamento del debito – di qualsiasi natura, non necessariamente correlato al settore sanitario – attraverso un'istanza alla regione debitrice. Se la regione commissariata debitrice non provvede alla contestazione del debito, il pagamento avviene entro 30 giorni dall'istanza, in modo automatico; nel caso in questione lo Stato dovrà assolvere al debito, salvo poi rifarsi sulla regione.

Patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 9-bis)

La disposizione integra la disciplina vigente in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, il cui impianto generale – si ricorda - è definito dall'art. 77 bis del DL 112/2008 (convertito in legge n.133/2008), al fine di escludere dal Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi. Si prevede in particolare quanto segue:

- la misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario per il 2007;
- sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati dalle regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità per l'anno 2009 le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse.

Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale (art. 9-bis, comma 5)

In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione del federalismo fiscale e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio, i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e province autonome, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui.

Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo, che sarà istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi ripartite tra le singole regioni secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto citato.

Cassa depositi e prestiti (art. 9-bis, commi 6 e ss)

I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato e che risultano interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, mediante deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

- a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento, ovvero dei loro enti pubblici di riferimento;
- b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto della quota parte devoluta secondo quanto previsto al punto precedente, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (L. 443/2001),

suscettibili di produrre ricadute positive sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

- c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità intero nell' ultimo triennio.

Le modalità di attuazione della devoluzione del finanziamento sopra indicato saranno oggetto di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Disposizioni in materia di giochi (art. 15-bis)

Attraverso una modifica dell'articolo 38 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), relativo al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi di divertimento ed intrattenimento, si stabilisce che, fatta eccezione per i videogiochi (art 110, comma 6, lettera b) e i premi di piccola oggettistica (art. 7 del TULPS), il nulla osta richiesto dai gestori dei suddetti apparecchi e congegni, rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente qualora gli stessi risultino, per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi, non collegati alla prescritta rete telematica.

Viene ridefinita la sanzione amministrativa pecuniaria (che passa a 4.000 euro per ciascun apparecchio) da comminarsi a chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o, comunque, consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque genere di **apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche indicate nel TULPS** (art 110 commi 6 e 7 RD 773/1931). La stessa sanzione si applica a coloro che corrispondono, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.

Con il comma 3 della disposizione in commento si estende l'esclusione della responsabilità prevista dall'art. 12, comma 1, lettera i) del DL 39/32009 (cd DL Abruzzo) anche nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 39-quater, comma 2, del DL 269/2003 qualora abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiciteità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Negli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica possono essere effettuati sia gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 51 del DPR 633/72 da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (cfr art. 39-quater del DL 269/2003) sia i poteri di accesso e ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i) del DL Abruzzo (DL 39/2009).

Piano straordinario di contrasto al gioco illegale (art. 15-ter)

Al fine di promuovere un piano straordinario di contrasto del gioco illegale, viene istituito, presso l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un apposito Comitato composto dai rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma.

Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della Società Sogei spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici ed associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione di strategie ed indirizzi, alla pianificazione e al

coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza e tutela dei minori.

Viene istituita, inoltre, una apposita banca dati alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata.

Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue (16-bis)

Il commissario ad acta per le opere irrigue è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 per la prosecuzione delle attività di sua competenza, ed in particolare: per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati con la delibera CIPE n.132 del 6 agosto 1999; l'attività promozionale dei prodotti tipici del mezzogiorno di cui all'art. 1-ter, comma 2, lett.c) del DL n.182/2005.

Disciplina Corte dei Conti (art. 17, commi 30-30quater)

1. Estensione ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità (art. 17, comma 30)

In tema di controllo preventivo di legittimità, si attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativa al controllo in materia di atti e contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei individuali, conferiti a personale esterno alla PA, nonché al conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche di studi e consulenze.

2. Azione per il risarcimento del danno all'immagine (art. 17, comma 30-ter).

Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'art. 7 della legge n.97/2001, ossia nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale. Laddove per danno erariale si intende "l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni o Stato) o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 c.c.)".

L'azione di responsabilità per danno erariale è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di fatti che possano avere cagionato danno all'erario, danno però derivato in via esclusiva, da comportamenti imputabili a dolo o colpa grave.

3. Azione di responsabilità (art. 17, comma 30-quater)

In tema di elemento soggettivo dell'azione di responsabilità si stabilisce che la gravità della colpa è esclusa – e conseguentemente non si configura responsabilità – se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.

Il principio della rilevanza, ai fini della quantificazione del danno erariale, dei vantaggi e delle utilità connessi alla condotta illecita del dipendente soggetto a giudizio è riferita non solo alla collettività e all'amministrazione di appartenenza, ma anche alle altre amministrazioni.

Sisma in Abruzzo (Art. 17. comma 35 ter)

In relazione all'emergenza sismica in Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. Gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici.

A decorrere dall'anno 2010 è, inoltre, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente svolto dai vigili de fuoco, di cui all'articolo 4, comma 3-bis del DL 185/2008.

Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (art. 17, commi 35-novies)

Con il comma 35 novies, introdotto dal maxiemendamento, viene sostituito completamente il comma 11 dell'art. 72 del DL 112/2008, concernente la facoltà, per le PA, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

In particolare, rispetto al testo vigente, si prevede:

- che la citata facoltà sia esercitabile, per il triennio 2009-2011, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;
- che tale facoltà rientri nei poteri di organizzazione della P.A.;
- la non applicazione della norma anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
- l'applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

Rilascio di concessioni di giochi (art. 21)

E' stata, inoltre, modificata la disciplina prevista dal decreto legge originario in materia di rilascio di concessioni di giochi, in vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

In particolare, tra le modifiche si segnala quella attinente i criteri della selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione: valore prioritario sarà attribuito, oltre al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita e all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite, anche la capillarità della distribuzione, attraverso una rete costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita da attivare entro il 31 dicembre 2010. Le concessioni avranno una durata massima di 9 anni e potranno essere rinnovabili per non più di una volta.

Sempre in materia di giochi, al fine di garantire l'esito positivo della sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'art. 12. lettera l) del DL n.39/2009 (cd DL Abruzzo), l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo

affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'art. 14-bis, comma 4 del DPR n.640 del 1972, prevedendo:

- a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre prossimo e che siano stati autorizzati all'installazione di videotermini, con conseguente prosecuzione della stessa senza soluzione di continuità;
- b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori sono autorizzati all'installazione dei videotermini fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi con vincite di denaro, ed a fronte di un versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
- c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini fino al termine delle concessioni di cui ai punti precedenti.

Il comma 10 dell'articolo in commento prevede la possibilità di rideterminare con DPCM le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali.

Il comma 11, modificando l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo), recante disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, **nell'ambito del gioco del Bingo**, una rideterminazione della destinazione delle somme giocate (70% a montepremi, 11% a prelievo erariale e 1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco); la disposizione prevede, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse.

Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni per le nuove concessioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera I), del D.L. n. 39 del 2009, nonché di quelle previste dall'articolo 21 del decreto-legge in esame, nel caso che il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il comma 12 dispone che il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, sia differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

Relativamente al gioco del Bingo il comma 13 prevede la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri (dall'1 al 100, ambedue inclusi) e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11% delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70% della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80% del valore delle cartelle acquistate.

Disposizioni in materia sanitaria (art. 22)

E' stato, inoltre, modificato dalla Camera dei deputati l'articolo 22 contenente una serie di misure in materia sanitaria. In particolare, l'attuale formulazione della disposizione prevede quanto segue:

- slitta al prossimo 15 ottobre il termine per la stipula dell'intesa tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che conterrà una serie di disposizioni ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi; si ricorda che, ai sensi dell'art.79 del decreto legge n.112/2008 (manovra estiva dello scorso anno) alla suddetta intesa è subordinato, per gli anni 2010 e 2011, l'accesso al finanziamento (del Servizio Sanitario Nazionale) integrativo a carico dello Stato. Qualora la predetta intesa non dovesse essere stipulata nel termine prescritto, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'art. 120 Cost. e quanto disposto dalla legge n.42/2009 in materia di federalismo fiscale, è prevista l'emanazione di un regolamento del Ministro della salute volto a dettare le suddette misure di contenimento della dinamica dei costi;
- conferma l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- conferma la rideterminazione in riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale: in particolare il citato tetto di spesa è ridotto, in valore assoluto, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e, in termini percentuali, nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010 (si ricorda che con il decreto Abruzzo, recentemente convertito in legge, il tetto di spesa in argomento era stato rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009);
- modifica il comma 3, lettera a) dell'articolo 5 (misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico) del DL. 1 ottobre 2007, n.159, che, si ricorda, definisce gli interventi per il ripiano in caso di superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. La modifica imputa esclusivamente alle aziende farmaceutiche, in proporzione dei rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, la quota di sfioramento relativa alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti direttamente ai cittadini;
- conferma l'individuazione di una procedura specifica per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria: tale regione ha, infatti, settanta giorni di tempo per predisporre, a seguito di diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, un apposito Piano di rientro; in caso di inadempienza, verrà nominato dal Consiglio dei Ministri un commissario con il duplice compito di predisporre un Piano triennale di rientro dai disavanzi, da sottoporre al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, nonché di sostituire gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del medesimo piano;
- conferma l'introduzione, in sede di verifica sull'attuazione dei piani di rientro, del divieto, per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni che appartengono alla regione assoggettata a valutazione, di partecipare alle riunioni del comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo di verifica degli adempimenti (di cui agli artt. 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005); la citata Conferenza delle regioni provvederà, quindi, a designare altrettanti componenti supplenti;
- conferma l'istituzione, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro - a decorrere dall'anno 2009 - per l'erogazione, a favore dell'ospedale "Bambino Gesù", di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro;

- conferma l'introduzione dell'attività consultiva di Consip nella procedura di verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, che il tavolo tecnico, di cui all'art.12 della intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, deve svolgere.

Inoltre, con il comma 17 dell'art. 1-ter, in materia di "dichiarazione di attività di assistenza e sostegno alle famiglie", è stato incrementato di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2010, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i predetti importi saranno ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del medesimo art. 1-ter.

Proroga missioni di pace (art. 24)

Sono state soppresse dalla Camera le disposizioni contenute dal testo originario del decreto legge n.78 in materia di proroga di missioni di pace.

Sisma Abruzzo – incremento risorse finanziarie (art. 25, commi 4 e 5)

Con i commi 4 e 5 vengono incrementate le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo.

Sisma Umbria e Marche del 1997 (art. 25, comma 5-bis)

Il comma 5-*bis*, dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997 (articolo 3, comma 2 del D.L.162/2008 sopracitato) e quelli che hanno interessato le province di Campobasso e Foggia del 2002 (articolo 6, comma 4-bis del D.L. 185/2008, anche esso prima citato) possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione od interessi.

Le disposizioni richiamate nel comma in esame consentono ai soggetti interessati di procedere alla corresponsione di quanto dovuto mediante il versamento del 40% dello stesso in 120 rate mensili a decorrere dal giugno 2009, senza aggravio di sanzioni ed interessi.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Taranto